

Esente Imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al DPR n. 642/72,

come aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs n. 460/97

PATTO DI ACCREDITAMENTO

Rep. n. 1157-SP

Oggetto: patto di accreditamento

Tra GHILARDI dott.ssa mag.lis LIDIA (C.F. GHLLDI68M47B393I), nata a Calcinate il 07.08.1968, nella sua qualità di Funzionario socio-educativo (Categoria "D3") del Comune di Cologno al Serio, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, a mente del decreto n. 03 emanato dal Sindaco in data 09.01.2023, ed in ottemperanza all'articolo 107 – comma 3 – lett. c - del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente rappresentato (C.F. n. 00281170167);

E

L'Ente accreditato COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' L'ANCORA - Società cooperativa sociale - con sede in Cortenuova – Piazza Santuario, 3 - codice fiscale n. 01695600161 e partita I.V.A. n. 01695600161 nella persona del rappresentante legale Sig. ANGELO MALTECCA, nato/a a Antegnate il 06.09.1948 - domiciliato per la carica in presso la sede della Cooperativa sociale ANCORA

PREMESSO

1. che il Comune di Cologno al Serio, con progetto approvato dal Consiglio comunale con proprio atto n. 7/2011, ha determinato di gestire il servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni disabili, mediante procedura di accreditamento dei soggetti all'uopo qualificati;
2. che la Cooperativa sociale L'ANCORA ha chiesto di poter essere accreditata per la gestione dei seguenti servizi: Sezione II - Servizi socio-educativi per la disabilità in genere e/o per il riconoscimento dell'erogazione di buoni-sociali;

che giusta atto di determinazione n. 77 adottato in data 11.05.2023 dalla Responsabile dell'Area Servizi alla Persona è stata accreditata nella sezione II dell'albo dei soggetti accreditati al erogare servizi per disabili.

3. Ciò premesso, tra le parti, come sopra convenute

SI STIPULA E SI CONVIENE IL SEGUENTE PATTO DI ACCREDITAMENTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Articolo 1- Obblighi delle parti

La sottoscrizione del patto di accreditamento implica l'immediata disponibilità dell'Ente accreditato ad erogare – qualora ne venga fatta richiesta – i servizi per i quali si è stati accreditati. Lo stesso patto non comporta tuttavia alcun obbligo da parte del Comune di Cologno al Serio di affidare servizi, essendo l'erogazione subordinata all'attivazione dei medesimi e alla scelta dell'utente.

In caso di erogazione di servizi, potrà essere necessario procedere a stipula di regolare contratto d'appalto nelle forme previste dal vigente regolamento per i contratti. In tal caso saranno a carico del soggetto accreditato tutte le spese inerenti il contratto (bollo e registro) che sarà stipulato presso la Residenza municipale nelle forme previste per legge, nonché le relative imposte e tasse, prescritte e future, previste dalla normativa vigente. Il tale circostanza potrà venire richiesta altresì la produzione di una fidejussione, a garanzia del regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del voucher, nonché a copertura di eventuale responsabilità solidale per mancato versamento degli oneri contributivi previdenziali e/o trattamenti retributivi.

La fidejussione dovrà essere prodotta nelle forme previste per legge dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 2 – Durata del patto

Il presente Patto ha validità per il periodo 01.09.2023/31.08.2025 così come previsto dal bando di accreditamento.

Articolo 3 – Modalità di risoluzione del patto

L'accreditamento può decadere nei seguenti casi:

1. mancato rispetto del protocollo di gestione sottoscritto con il Comune;
2. inosservanza di ogni altra norma prevista dal patto di accreditamento;
3. perdita dei requisiti per l'accreditamento in qualunque forma accertata.

Articolo 4 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Ente accreditato.

Articolo 5 – Verifiche D. Lgs 159/2011

Si dà atto che a carico di quanti interessati non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto indicati di cui al D. Lgs 159/2011 e successive modificazioni, come da documentazione in atti.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione dei servizi riportati nell'avviso di accreditamento e della relativa costituzione dell'albo dei soggetti accreditati;
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - ✓ il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento;
 - ✓ i concorrenti che partecipano alla procedura;
 - ✓ ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;tutti i soggetti ai quali, nell'adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo Comune è tenuto alla trasmissione dei dati raccolti con il presente avviso.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati e i documenti potranno essere rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei

soggetti accreditati. Si intendono qui riportate integralmente tutte le informazioni riportate

all'articolo 12 dell'avviso di accreditamento.

Articolo 7 – Foro competente

Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, le stesse saranno devolute

all'autorità giudiziaria prevista per legge.

Articolo 8 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia, nonché le norme contenute nell'avviso di accreditamento

e nel protocollo di gestione sottoscritti per specifica approvazione dall'Ente accreditato e

depositati agli atti e che qui si intendono integralmente riportati.

La presente scrittura privata non autenticata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai

sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1980, n. 131.

Letto dalle parti, le stesse ritengono il presente accordo conforme alla loro volontà ed

approvandone i contenuti lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-

bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data risultante dalla firma digitale apposta dai sottoscrittori.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi

L'ENTE ACCREDITATO

Angelo Maltecca